

## **DM 10 aprile 1969**

### **Disciplina sanitaria per l'importazione, l'esportazione e il transito degli animali al seguito dei viaggiatori (G.U. n.116 del 7 maggio 1969)**

1. I cani e i gatti in importazione e transito al seguito dei viaggiatori devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità, rilasciato da un veterinario ufficialmente autorizzato dallo Stato di provenienza a rilasciare certificati per l'esportazione degli animali.

In detto certificato, redatto in lingua italiana ed in quella del Paese di provenienza ovvero redatto secondo il modello allegato al presente decreto, debbono essere indicati i dati segnaletici per l'identificazione dell'animale e le generalità del detentore.

Inoltre, il certificato predetto deve contenere la dichiarazione che l'animale, visitato il giorno del rilascio del certificato, è stato riconosciuto clinicamente sano e che è stato vaccinato contro la rabbia da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del certificato stesso.

Il certificato è valido 30 giorni dalla data del rilascio e può essere rinnovato, per pari periodo, a seguito di nuova visita veterinaria.

2. Le autorità doganali di frontiera, accertata la regolarità del certificato di cui al precedente art. 1, ammettono all'importazione o al transito, senza altre formalità, i cani e i gatti al seguito dei viaggiatori.

3. Per i cani e i gatti al seguito di viaggiatori che si recano temporaneamente dall'Italia all'estero, qualora gli animali risultino vaccinati contro la rabbia da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data della partenza, potrà essere richiesto dai detentori il rilascio da parte del veterinario provinciale competente del certificato di origine e sanità previsto al precedente art. 1.

Il suddetto certificato, da esibirsi alle autorità doganali di frontiera all'atto del rientro in Italia, è valido a tutti gli effetti per consentire la reimportazione degli animali.

4. Sono esentati dall'obbligo della visita sanitaria alla frontiera i seguenti animali ornamentali o da affezione, di piccola mole, purché trasportati, in numero non superiore a cinque, come bagaglio al seguito dei viaggiatori, in contenitori idonei ad assicurare una sufficiente sicurezza:

uccelli, esclusi gli psittacidi;

pesci;

roditori, esclusi i leporidi;

ranidi;

testudinidi;

lacertidi.

Per gli animali di cui al precedente comma, non sono richieste altre formalità d'ordine sanitario.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione.